

Codice A1814B

D.D. 24 settembre 2026, n. 1855

Pratica AL-SE-2391 = SUBENTRO di ARONA ANTONIO (Cod.Soggetto 332189) a seguito rinuncia da parte di ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444), alla Concessione demaniale rilasciata con Det. Dir. n. 1446 del 03/06/2020 di cui al Rep. n. 1353 del 25/05/2020, avente per oggetto l' occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo identificata catastalmente al F 9 Mapp 68 e 75 - Torrente Scrivia, Loc. Molino de' Torti in...



ATTO DD 1855/A1814B/2026

DEL 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-SE-2391 = SUBENTRO di ARONA ANTONIO (Cod.Soggetto 332189) a seguito rinuncia da parte di ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444), alla Concessione demaniale rilasciata con Det. Dir. n. 1446 del 03/06/2020 di cui al Rep. n. 1353 del 25/05/2020, avente per oggetto l' occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo identificata catastalmente al F 9 Mapp 68 e 75 - Torrente Scrivia, Loc. Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL).

Deposito cauzionale: Accertamento di € 868,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 868,00 (Cap. 442030/2026).

Premesso che, in data 03/06/2020 con Determina Dirigenziale n. 1446, di cui al Disciplinare Rep n. 1353 del 25/05/2020, era stata rilasciata, al Sig. ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444), la Concessione demaniale per l' occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo identificata catastalmente al F 9 Mapp 68 e 75 - Torrente Scrivia, Loc. Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), autorizzata idraulicamente con Parere AIPo PIAL3871 rilasciato in data 25/02/2020 Prot.n. 5111.

In data 30/07/2026 acquisito ns. Prot. 36150 del 04/08/2026, il Sig. ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444) presentava istanza di rinuncia alla Concessione di cui sopra, unitamente alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale di € 868,00 che era stato versato al rilascio della concessione, e il Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) presentava istanza di subentro alla Concessione suddetta.

A seguito verifica, da parte del Settore Tecnico Alessandria Asti, Ufficio di Alessandria, che il subentro ricade nell'ambito del caso previsti dall'art.22 c.2, lettera c del Regolamento Regionale 16/12/2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento") : *"cessione d'azienda o trasferimento delle attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù "* e considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, si può procedere al subentro della concessione sulla base del Disciplinare di cui al Rep. n. 1353 del 25/05/2020, già rilasciato al Sig.Arona Pasqualino, allegato alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale, e dell'integrazione al Disciplinare che verrà sottoscritta dal subentrante Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189), con cui egli si assumerà l'obbligo di accettare e rispettare le condizioni riportate nel sopraccitato Disciplinare di Concessione, essendo obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario Sig.ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444)

Preso atto che il Sig. ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444) risulta in regola con il versamento dei canoni demaniali a tutto il 2025 e anche di quello relativo al 2026, che in base all'art.18, c. 3 del Regolamento, deve comunque essere corrisposto ed è stato effettuato, in data 30/07/2026, come da documentazione probatoria allegata all'istanza di rinuncia.

Il canone annuo è determinato in **€ 434,00 (quattrocentotrentaquattro/00)**, ai sensi della Tabella “Canoni di Concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche 2025-2027” contenuta nell'allegato A della Det Dir. 2656 del 12/12/2024.

Il deposito cauzionale, da versare a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, è determinato in **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** pari al doppio del canone annuo e, come previsto dall'art. 11 del Regolamento, può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che il Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPa.

Visto che, per poter procedere al Subentro della Concessione, il Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) dovrà procedere al versamento della somma pari a **€ 108,00 (centootto/00)** quale rateo canone demaniale anno 2026, nonché al versamento della somma pari a **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** quale deposito cauzionale.

Verificato che il Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) deve pertanto corrispondere l'importo totale di **€ 976,00 (novecentosettantasei/00)**, di cui:

- **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- **€ 108,00 (centootto/00)** dovuti a titolo di ratei canone demaniale dell'anno 2026

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente l'integrazione al disciplinare ed a versare il rateo del canone demaniale dell'anno in corso e il deposito cauzionale, entro 30 giorni dalla richiesta e comunque entro il 31/12/2026, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuto dal Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) a titolo di deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore del Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) (P.I. 00293880068) la somma di **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà, su richiesta dell'interessato, mediante l'emissione di un atto dirigenziale, da parte del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a seguito della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di **€ 108,00 (centootto/00)**, dovuto a titolo di ratei canone demaniale dell'anno 2026 verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (Codice n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi € **976,00 (novecentosettantasei/00)**, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) a titolo di deposito cauzionale, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione, e a titolo di ratei canone demaniale dell'anno 2026, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la D.D. n. 2610/A1801C del 15/12/2025 per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Al Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al subentro alla concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *"Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 : "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. 44/00 : "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n.20/2002;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione dell'art.32 c.4 del PAI, approvato con Del. n. 11 del 18/03/2008 "Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali (art.44, c.1 norme di attuazione del PAI);
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- D.Lgs. 118/2011 : " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Tabella di cui all'allegato A alla L.R. n.19/2018;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni(L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- D.G.R. n. 12-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- L.R. n. 3 del 03/02/2026 " Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e successive modificazioni;
- D.G.R n. 1-2209/2026/XII Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.;
- L.R. 05/08/2026 n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 11-2973 del 07 Agosto 2026 -" Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della L.R. 05/08/2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";

determina

- di **concedere** al Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) il **subentro** dal precedente concessionario, Sig. ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444), alla concessione demaniale rilasciata con Det. Dir. n. 1446 del 03/06/2020 di cui al Rep. n. 1353 del 25/05/2020, avente per oggetto l' occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo identificata catastalmente al F 9 Mapp 68 e 75 - Torrente Scrivia, Loc. Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL).

- di **richiedere** i ratei del canone demaniale dell'anno in corso, il deposito cauzionale e la firma dell'integrazione del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

- di **stabilire**:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dell' integrazione del disciplinare o

del versamento di quanto dovuto entro i termini di cui all'art. 12, e comunque entro il 31/12/2026, comportano la cessazione della concessione;

d. che il canone annuo, fissato in **€ 434,00** (quattrocentotrentaquattro/00) soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;

- di **confermare** la data di scadenza 31/12/2029 già prevista nella concessione rilasciata a Sig. ARONA Pasqualino (Cod.Soggetto 360444)

- di **approvare** l'integrazione al disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di **raccomandare** al Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) il pieno rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Parere AIPo PIAL3871 rilasciato in data 25/02/2020 Prot.n. 5111, e di quanto stabilito nella Det. Dir. n. 1446 del 03/06/2020, già rilasciata al Sig.ARONA Pasqualino, e alla quale la presente Determina di subentro si riferisce, che si allegano alla presente quale parti integranti e sostanziali.

- di **accertare** l'importo di **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** dovuto dal Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di **impegnare** l'importo di **€ 868,00 (ottocentosessantotto/00)** a favore del Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) (P.I. 00293880068), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di **incassare** la somma di **€ 108,00 (centootto/00)** dovuta dal Sig. ARONA Antonio (Cod.Soggetto 332189) a titolo di ratei del canone demaniale per l'anno in corso, sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 128705);

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore

Dott.ssa Paola Ferrari

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Determina_di_concessione_1446_del_03_06_2020.pdf
2. Disciplinare_Rep_1353_25_5_2020.pdf
3. Integrazione_al_Disciplinare_P_2336.pdf
4. PIAL3871_NOID.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



ATTO N. DD-A18 1446

DEL 03/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-SE-2391 - Demanio idrico fluviale. Concessione per pertinenza idraulica uso agricolo Fg. 9 Mp. 68 e 75 Torrente Scrivia Località Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL). Richiedente: ARONA Pasqualino

Il Sig. ARONA Pasqualino in data 05/09/2019 ha presentato istanza di Concessione, acquisita al ns. prot. n. 42696/A1814A del 25/09/2019, inerente l'utilizzo di un'area demaniale ad uso agricolo in corrispondenza del Torrente Scrivia – Fg.9 Mapp.68 e 75 Loc. Molino de'Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

CONSTATATO che, pur ricadendo l'area in oggetto all'interno della fascia A, in base all'art. 32 delle norme di attuazione del Pai, il Responsabile del procedimento ha ritenuto, a sua discrezione, procedere alla concessione dell'area in oggetto a prescindere dalla presentazione di un Piano di Gestione, con la considerazione che la pertinenza in questione riguarda un'area di scarso rilievo la cui tipologia di utilizzo non compromette la naturalità della regione fluviale, né è in contrasto rispetto alle finalità e agli obiettivi delle norme del PAI tesi alla riqualificazione ambientale e alla rinaturazione;

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

VISTO che, ai sensi dell'art. 8 c. 1 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., copia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) per 15 giorni consecutivi, dal 18/10/2019 al 23/10/2019 (Pubblicazione n. 516/2019) e che, in esito alle pubblicazioni effettuate, non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta, né domande concorrenti;

VISTO che, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato, in data 17/10/2019, sul n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta né domande concorrenti;

VISTA la richiesta di Nulla Osta idraulico inoltrata ad A.I.P.O., Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria, in data 06/12/2019, ns. prot. n. 58507/A1814A;

VISTO il Parere Favorevole, ai soli fini idraulici, PIAL3871 rilasciato da A.I.P.O., Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria, in data 25/02/2020 prot. n. 5111 ed acquisito al ns. prot. n. 8869/A1814A del 25/02/2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO atto del versamento, in seguito a nostra richiesta del 25/02/2020 prot. n. 8979/A1814, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 868,00 (ottocentosessantotto/00) a titolo di deposito cauzionale, pari a due annualità del canone, e di € 434,00 (quattrocentotrentaquattro/00) a titolo di canone demaniale, relativi alla Concessione di cui all'oggetto, acquisiti al ns. prot. n. 9555 del 26/02/2020;

VISTO il Disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 25/05/2020 e repertoriato al n. 1353;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO che l'articolo 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19) ha provveduto a differire i termini ordinari dei procedimenti amministrativi ;

DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6,2.1. del P.T.C.P. 2020-2022;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/08 del 28.07.08;
- Visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. 12/2004 ed il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011;
- Visto l'art. 32 delle norme di attuazione del PAI;

DETERMINA

1. di concedere al Sig. ARONA Pasqualino, l'occupazione delle aree demaniali, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel Disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 434,00 (quattrocentotrentaquattro/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di approvare il Disciplinare di Concessione Rep.n.1353 del 25/05/2020, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che l'importo di Euro 434,00 (quattrocentotrentaquattro /00) per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di Euro 868,00 (ottocentosessantotto/00) per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Paola FERRARI

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1.

Il Direttore

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Ns Prot. 8869 del 25/2/2020
13.160.40
Giudizio Pertinenza 2243/2019A



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Alessandria, 25/2/2020

Ufficio di Alessandria

5/11/2020

Prot. N. (* riportato nel metadati Doqui e nella comunicazione PEC)
6.10.20/02_PidrA/ 113/2020A/A

Alla Regione Piemonte
Direzione 00.PP., difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, n°4-15121 ALESSANDRIA
(rif. prot. N. 58507 del 06/12/2019)
(tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it)

OGGETTO: PI3871AL - Richiesta di nulla osta idraulico per concessione di pertinenza idraulica per uso agricolo in localita' strada Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL).

Ditta: Arona Pasqualino

Con riferimento all'istanza trasmessa dalla Regione Piemonte, con prot. N.58507/2019 del 06/12/2019 e assunta al protocollo Aipo al n.30795/2019 del 09/12/2019, volta ad ottenere il nulla osta idraulico in merito alla richiesta di concessione demaniale di pertinenza idraulica per uso agricolo in località strada Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL);

VISTI:

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI e le sue Norme di attuazione;
- la documentazione allegata all'istanza e trasmessa a questa Agenzia;

PREMESSO CHE i terreni in oggetto:

- sono collocati in sinistra idrografica del torrente Scrivia, in località strada Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL);
- ricadono in fascia A del PAI;

CONSIDERATO CHE:

- la superficie demaniale complessiva oggetto di concessione è di ha 1.61.90 di cui: ha 1.58.10 censita al fg.9 map.68 del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) – bosco misto ed ha 0.03.80 censita al fg.9 map.75 del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) – bosco misto;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, ricade nei "...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi

alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti...";

- la concessione dell'area demaniale viene richiesta ad uso agricolo per colture cerealicole e nella relativa documentazione tecnica allegata all'istanza ne viene dichiarato l'attuale stato ad incolto privo di piantagione arborea;

TENUTO CONTO CHE:

- secondo l'art. 96 del R.D. 523/1904, comma e) restano vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese *"Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili"*;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

al rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo agricolo dell'area demaniale, come sopra meglio definita, ricadente nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), subordinatamente all'osservanza delle Prescrizioni che verranno impartite dal Settore della Regione Piemonte che rilascerà il parere di compatibilità finale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
- **è fatto divieto assoluto l'impianto delle coltivazioni a pioppeto**;
- in alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
- l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
- in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
- la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente;

ed all'osservanza delle ulteriori seguenti condizioni:

- l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente Nulla Osta idraulico, non esclusi gli eventi di piena;
- per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
- la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- a. l'art. 96, lettera c del Regio Decreto 523/1904 e l'art. 29, comma 2, lettera d delle Norme di Attuazione del PAI prevedono che: *"sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone. La fascia di terreno interessata dalla suddetta disposizione è da considerare come fascia di rispetto minimale"*;
- b. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
- c. qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre l'attuale distanza dell'area ad uso agricolo rispetto al ciglio di sponda, il concessionario è tenuto a mantenere le coltivazioni ad una distanza comunque non inferiore ai 10 m e alla ricostruzione della fascia tampone ampia almeno 10 m, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera d, delle norme di attuazione del PAI;
- d. in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

(firmato digitalmente)

R.P. Ing. Luigi Vattimo

Referente Geom. Giuseppe Bianchi

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di
Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Pratica AL - SE - 2391 - ARONA PASQUALINO -

Disciplinare di Concessione Demaniale per pertinenza Idraulica uso agricolo mq. 16.190,00 Fg. 9 Mp. 68 e 75, Loc. Molino de'Torti Comune di Castelnuovo Scrivia (AL).

Rep. n° 1353 del 25/5/2020

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)", così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale".

Richiesto dal Sig. Arona Pasqualino, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED].

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il Rilascio della Concessione Demaniale per pertinenza idraulica uso agricolo mq.16.190,00 Fg. 9 Mp. 68 e 75, in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione presentata in data 05/09/2019. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento delle opere.

Le opere oggetto della Concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato da

AIPO Ufficio Operativo di Alessandria PI3871AL Prot. 5111/2020 del 25/02/2020 allegato al presente Disciplinare. Lo sfruttamento agricolo dell'area in oggetto dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità.
- Non potranno essere eseguiti interventi di diserbo chimico, anche in caso di urgenti necessità.
- Non potranno essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.
- Non potranno essere eseguiti interventi di concimazione né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica.

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario, fino al 31/12/2029. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 del Regolamento Regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, che ha facoltà di procedere

re all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'art.19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato, ad oggi, nella misura di € 434,00 (euro quattrocentotrentaquattro/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione Regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo

a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art.6 - Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone per un importo di € 868,00 (euro ottocentosessantotto/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art.8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolam. Regionale.

Art.9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il Concessionario elegge domicilio presso ARONA PASQUALINO [REDACTED]

Il presente atto vincola fin d'ora il Concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 25/5/2020

Firma del Concessionario

Sig. Arona Pasqualino

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del Settore Tecnico AL-AT

Ing. Roberto Crivelli

Pratica AL - SE - 2391 - ARONA PASQUALINO -

Disciplinare di Concessione Demaniale per pertinenza Idraulica uso agricolo mq. 16.190,00 Fg. 9 Mp. 68 e 75, Loc. Molino de'Torti Comune di Castelnuovo Scrivia (AL).

Rep. n° 1353 del 25/5/2020

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)", così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale".

Richiesto dal Sig. Arona Pasqualino, nato a [REDACTED]
residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED]

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il Rilascio della Concessione Demaniale per pertinenza idraulica uso agricolo mq.16.190,00 Fg. 9 Mp. 68 e 75, in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione presentata in data 05/09/2019. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento delle opere.

Le opere oggetto della Concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato da

AIPO Ufficio Operativo di Alessandria PI3871AL Prot. 5111/2020 del 25/02/2020 allegato al presente Disciplinare. Lo sfruttamento agricolo dell'area in oggetto dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità.
- Non potranno essere eseguiti interventi di diserbo chimico, anche in caso di urgenti necessità.
- Non potranno essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.
- Non potranno essere eseguiti interventi di concimazione né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica.

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario, fino al 31/12/2029. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 del Regolamento Regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, che ha facoltà di procedere

re all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'art.19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato, ad oggi, nella misura di € 434,00 (euro quattrocentotrentaquattro/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione Regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo

a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art.6 - Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone per un importo di € 868,00 (euro ottocentosessantotto/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art.8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale.

Art.9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il Concessionario elegge domicilio presso ARONA PASQUALINO Via [REDACTED]

Il presente atto vincola fin d'ora il Concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 25/5/2020

Firma del Concessionario

Sig. Arona Pasqualino

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del Settore Tecnico AL-AT

Ing. Roberto Crivelli

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti

tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

Pratica AL-SE-2391: Concessione per occupazione area demaniale ad uso agricolo identificata catastalmente al F 9 Mapp 68 e 75 - Torrente Scrivia, Loc. Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) rilasciata al Sig. ARONA Pasqualino con Det.Dir. n. 1446 del 03/06/2020 - Rep. n. 1353 del 25/05/2020

INTEGRAZIONE al DISCIPLINARE Rep. n. 1353 del 25/05/2020 a seguito rinuncia del Sig. Arona Pasqualino e subentro al Sig. Arona Antonio

In data 30/07/2026 acquisito ns. Prot. 36150 del 04/08/2026, il Sig. ARONA Pasqualino ha presentato istanza di rinuncia alla Concessione per occupazione area demaniale ad uso agricolo identificata catastalmente al F 9 Mapp 68 e 75 - Torrente Scrivia, Loc. Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) rilasciata con Det.Dir. n. 1446 del 03/06/2020 - Rep. n. 1353 del 25/05/2020

In data 30/07/2026 acquisito ns. Prot. 35903 del 03/08/2026, il Sig. ARONA Antonio presentava istanza di subentro alla Concessione suddetta

Con tale atto integrativo, il Subentrante, Sig. ARONA Antonio si assume l'obbligo di accettare e rispettare le condizioni riportate nel sopraccitato Disciplinare di Concessione di cui al Rep. n. 1353 del 25/05/2020, che gli viene trasmesso unitamente al presente atto.

La Concessione, come indicato nel Disciplinare Rep. n. 1353 del 25/05/2020, avrà validità fino al 31/12/2029: sarà facoltà del Concessionario chiederne il rinnovo presentando domanda all'Amministrazione concedente.

Letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria, _____

Firma del Concessionario subentrante

Per l'Amministrazione concedente

Il Responsabile del Settore

Sig. Arona Antonio

Ing. Davide Mussa



Ufficio di Alessandria

Alessandria,

Prot. N. (* riportato nel metadati Doqui e nella comunicazione PEC)
6.10.20/02_PidrA/ 113/2020A/A

Alla Regione Piemonte
Direzione OO.PP., difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, n°4-15121 ALESSANDRIA
(rif. prot. N. 58507 del 06/12/2019)
(tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it)

OGGETTO: PI3871AL - Richiesta di nulla osta idraulico per concessione di pertinenza idraulica per uso agricolo in localita' strada Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL).

Ditta: Arona Pasqualino

Con riferimento all'istanza trasmessa dalla Regione Piemonte, con prot. N.58507/2019 del 06/12/2019 e assunta al protocollo Aipo al n.30795/2019 del 09/12/2019, volta ad ottenere il nulla osta idraulico in merito alla richiesta di concessione demaniale di pertinenza idraulica per uso agricolo in località strada Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL);

VISTI:

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI e le sue Norme di attuazione;
- la documentazione allegata all'istanza e trasmessa a questa Agenzia;

PREMESSO CHE i terreni in oggetto:

- sono collocati in sinistra idrografica del torrente Scrivia, in località strada Molino de' Torti in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL);
- ricadono in fascia A del PAI;

CONSIDERATO CHE:

- la superficie demaniale complessiva oggetto di concessione è di ha 1.61.90 di cui: ha 1.58.10 censita al fg.9 map.68 del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) – bosco misto ed ha 0.03.80 censita al fg.9 map.75 del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) – bosco misto;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, ricade nei "...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi

alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti...";

- la concessione dell'area demaniale viene richiesta ad uso agricolo per colture cerealicole e nella relativa documentazione tecnica allegata all'istanza ne viene dichiarato l'attuale stato ad incolto privo di piantagione arborea;

TENUTO CONTO CHE:

- secondo l'art. 96 del R.D. 523/1904, comma e) restano vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese *"Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili"*;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,

al rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo agricolo dell'area demaniale, come sopra meglio definita, ricadente nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), subordinatamente all'osservanza delle **Prescrizioni che verranno impartite dal Settore della Regione Piemonte che rilascerà il parere di compatibilità finale**, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
- **è fatto divieto assoluto l'impianto delle coltivazioni a pioppeto**;
- in alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
- l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
- in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
- la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente;

ed all'osservanza delle ulteriori seguenti condizioni:

- l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente Nulla Osta idraulico, non esclusi gli eventi di piena;
- per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
- la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- a. l'art. 96, lettera c del Regio Decreto 523/1904 e l'art. 29, comma 2, lettera d delle Norme di Attuazione del PAI prevedono che: *"sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone. La fascia di terreno interessata dalla suddetta disposizione è da considerare come fascia di rispetto minimale"*;
- b. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
- c. qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre l'attuale distanza dell'area ad uso agricolo rispetto al ciglio di sponda, il concessionario è tenuto a mantenere le coltivazioni ad una distanza comunque non inferiore ai 10 m e alla ricostruzione della fascia tampone ampia almeno 10 m, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera d, delle norme di attuazione del PAI;
- d. in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
(firmato digitalmente)

R.P. Ing. Luigi Vattim 

Referente Geom. Giuseppe Bianchi 

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di
Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00008869 del 25/02/2020